Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

AUDIZIONE

Atto Camera 3012

"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"

Osservazioni e proposte di modifica

Roma, 19 giugno 2015

Indice

Premessa 3

1. Le previsioni dell'art. 28 del DDL 3012 ed i riflessi sull'attività svolta dagli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 4

1.1. Il contenuto della nuova disposizione 4

1.2. Le criticità della nuova disposizione e le proposte del CNDCEC 5

2. Le previsioni dell'art. 30, comma 1 del DDL 3012 ed i riflessi sull'attività svolta dagli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 8

2.1. Il contenuto della nuova disposizione 8

2.2. Le criticità della nuova disposizione e le proposte del CNDCEC 10

3. Le previsioni dell'art. 30, comma 2, del DDL 3012 ed i riflessi sull'attività svolta dagli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 12

3.1. Il contenuto della nuova disposizione 12

3.2. Le criticità della nuova disposizione e le proposte del CNDCEC 13

4. Emendamenti proposti dal CNDCEC 16

5. Quadro sinottico 18

Premessa

Il disegno di legge AC 3012 *"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"*, presentato dal Ministero dello Sviluppo economico in attuazione dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 («Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»), che ha introdotto lo strumento della legge annuale per il mercato e la concorrenza, contiene disposizioni di particolare interesse per gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, riconfermando in parte attribuzioni già conferite con precedenti leggi speciali e creando lo spazio per lo svolgimento di ulteriori attività professionali.

In particolare, le disposizioni che a nostro avviso meritano particolare approfondimento sono quelle contenute:

- nell'art. 28, rubricato *"Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo",* relativo alle semplificazioni previste per i trasferimenti di proprietà di beni immobili di valore non superiore ai 100.000 euro e di costituzione o modificazione di diritti sui medesimi, adibiti ad uso non abitativo;
- nell'art. 30, rubricato "*Sottoscrizione digitale di taluni atti*", il cui comma 1 disciplina le semplificazioni connesse al trasferimento di quote di s.r.l. e la costituzione sulle stesse di diritti parziali;
- nell'art. 30, comma 2, relativo al deposito presso il registro delle imprese degli atti, delle denunce e delle comunicazioni per i quali il codice civile o altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Occorre preliminarmente osservare che, circa l'assetto generale del DDL 3012, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili esprime forti perplessità, fondate su due questioni di capitale rilevanza.

1) La prima perplessità si ravvisa nelle disposizioni di legge che trasferiscono competenze specifiche di alcune professioni regolamentate a soggetti:

i) che non sono abilitati all'esercizio della professione;

ii) che non vantano competenze specifiche nelle materie oggetto dell'intervento normativo e

iii) che, soprattutto, non forniscono all'utenza concrete garanzie circa l'affidabilità della prestazione resa.

In proposito non può essere sottaciuta la circostanza che la stessa giurisprudenza del giudice delle leggi ha da tempo riconosciuto agli Ordini professionali il compito di garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività e che tale interesse è segnato da una dimensione nazionale e non locale e conseguentemente è infrazionabile (Corte Costituzionale, 24 ottobre – 3 novembre 2005, n. 405).

2) L'ulteriore motivo di perplessità che si ravvisa nell'impianto normativo in esame, discende dalla circostanza che la tutela dell'interesse pubblico, a nostro sommesso avviso, si persegue per tramite del mantenimento delle specificità di ciascuna professione e non ponendo in contrapposizioni le professioni attraverso una redistribuzione di competenze che non è collegata alla formazione di base e specialistica delle medesime.

Tale ultima circostanza viene enfatizzata dai singoli ordinamenti professionali che prevedono sistemi di responsabilità e sanzionatori in linea con la natura delle attività esercitate e con la funzione svolta dai singoli professionisti.

In definitiva, si ritiene che trasferire solo competenze professionali e non le relative responsabilità, potrebbe minare gravemente l'interesse pubblico del cliente ad ottenere prestazioni di qualità svolte con elevato grado di diligenza.

In questo senso, prestazioni inadeguate potrebbero comportare l'insorgere di dannose controversie, scaricando l'onere economico sul cliente/consumatore che paradossalmente vedrebbe annullato qualsiasi beneficio derivante dalla semplificazione.

In ultima analisi la questione delle riserve professionali va affrontata con equilibrio, senza ricorso a facili populismi e a partire dal dato oggettivo delle competenze.

Tutto ciò premesso si esprimono le considerazioni che seguono in merito alle succitate disposizioni contenute nel disegno di legge AC 3012.

1. Le previsioni dell'art. 28 del DDL 3012 ed i riflessi sull'attività svolta dagli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

1.1. *Il contenuto della nuova disposizione*

L'art. 28 del citato DDL 3012 recita testualmente che:

> *"1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.*
>
> *2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.*
>
> *3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.*
>
> *4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3."*

La norma surrichiamata prevede una disciplina speciale per una serie di operazioni relative a beni immobili destinati ad uso non abitativo di valore catastale non superiore a 100.000 euro.

In particolare le sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto la:

- cessione,
- donazione,
- costituzione o modificazione di diritti

su beni immobili adibiti ad uso non abitativo di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, potranno essere autenticate dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto.

Le scritture private autenticate dagli avvocati costituiranno titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni saranno obbligati a richiedere la registrazione dell'atto alla conservatoria dei registri immobiliari, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni. Inoltre gli avvocati autenticanti dovranno procedere alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche.

L'imposta di bollo applicata sulle compravendite sarà la stessa attualmente prevista per gli atti rogitati, ricevuti e autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

I termini e le modalità di esecuzione telematica degli adempimenti fiscali saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Dalla lettura della relazione tecnica al disegno di legge[1] e dal resoconto dei lavori delle Commissioni riunite VI e X della Camera dei Deputati[2] emerge che l'estensione della competenza - oggi riservata in via esclusiva ai notai - anche agli avvocati, si fonda sull'esistenza di un'adeguata copertura assicurativa oltre che sulla garanzia della qualificazione professionale dei soggetti chiamati a svolgere tali attività.

1.2. Le criticità della nuova disposizione e le proposte del CNDCEC

Nel ribadire quanto in precedenza rappresentato - vale a dire che la tutela dell'interesse pubblico si persegue per tramite del mantenimento delle specificità di ciascuna professione e non ponendo in contrapposizione le professioni attraverso una redistribuzione di competenze non collegate alla formazione di base e specialistica delle medesime – qualora si volesse, come si vuole, estendere le competenze di talune operazioni immobiliari ad altri soggetti ordinistici, non può sottacersi che l'estensione ai soli iscritti all'albo degli avvocati desta non poche perplessità.

---

[1] Nella relazione tecnica si legge: *«La soglia di 100.000 euro fa riferimento a una quota del mercato immobiliare, che può essere stimata, prudenzialmente, in misura complessiva non superiore a un numero di 110.000 transazioni annue per trasferimenti di beni immobili ad uso non abitativo, ivi compresi gli atti aventi ad oggetto modificazioni dei diritti sui medesimi beni, nonché le donazioni e l'accensione di mutui ipotecari. Dal punto di vista finanziario è presumibile ipotizzare una perdita di gettito per le casse degli archivi notarili, in ragione del venire meno dei contributi che i notai versano mensilmente attraverso l'applicazione di specifiche aliquote contributive calcolate sull'ammontare degli onorari repertoriali e determinate con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato. In mancanza di dati analitici specifici, è possibile effettuare una stima dei citati effetti finanziari attraverso l'analisi dei bilanci degli archivi notarili, allegati allo stato di previsione del Ministero della giustizia, che evidenziano una previsione di entrata pari a 275 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e a 315 milioni di euro per l'anno 2015 (capitolo 133 « Riscossione di onorari e contributi per conto della Cassa nazionale del notariato », cui corrisponde la voce di spesa del capitolo 162 « Versamento di quote di onorari e di contributi alla Cassa nazionale del notariato »), con una media annua del triennio 2013-2015 di 288 milioni di euro.*

Ciò posto, si rappresenta che le minori entrate che potrebbero registrarsi a fronte del venire meno delle 110.000 transazioni, stimate nella misura dell'8 per cento, ammonterebbero a circa 23 milioni di euro all'anno e sarebbero in ogni caso compensate dal corrispondente minor versamento alla Cassa nazionale del notariato, senza incidere sul sostanziale equilibrio del bilancio degli archivi notarili, tenuto anche conto che per l'esercizio finanziario 2013 (dati ufficiali di consuntivo) vi è un avanzo di gestione determinato in 25.239.531,74 euro.»

[2] Nel resoconto del 6 maggio 2015, il relatore per la X Commissione, Andrea Martella (PD), evidenzia che: «Attualmente, anche la sottoscrizione di tali atti è riservata ai notai. A fini di tutela dell'acquirente, gli avvocati saranno tenuti agli stessi obblighi dei notai essendo obbligati a munirsi di polizza assicurativa "pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto".»

Soffermandosi sull'ordinamento forense, infatti, va sin da ora precisato che non esiste una competenza specifica e riservata *ex lege* all'avvocato al di fuori di quella attinente alla rappresentanza, alla difesa e all'assistenza nel giudizio civile, penale e amministrativo.

In altri termini, la legge forense non riconosce all'avvocato competenza specifica nei trasferimenti immobiliari né gli affida competenza riservata nell'attività di consulenza su tali operazioni.

La simmetria con l'attività svolta dal notaio, allora, non trova giustificazione se non nell'esigenza di aprire il mercato degli atti ricadenti nella summenzionata disposizione anche alla categoria professionale degli avvocati sui quali, per converso, non ricadono le specifiche responsabilità di cui è gravato il notaio sia in quanto pubblico ufficiale, sia in quanto professionista.

Non essendo possibile qualsiasi equiparazione tra funzioni e competenze dei primi con i secondi, l'esclusione dei commercialisti dalla previsione appare irragionevole e idonea a creare disparità di trattamento tra professioni regolamentate.

Il punto necessita, ovviamente, di ulteriore specificazione.

Occorre comprendere cosa è richiesto al professionista indicato nell'art. 28 del DDL 3012.

Se lo scopo della disposizione in commento, è quello di concedere agli avvocati il potere di autenticare le firme apposte a scritture private aventi ad oggetto la cessione, la donazione ovvero la costituzione o la modificazione di diritti su immobili adibiti ad uso non abitativo, in virtù della considerazione che gli iscritti a tale albo già sono provvisti di un potere di autentica della sottoscrizione autografa nel mandato alle liti, non è di immediata percezione, se non incomprensibile, la motivazione per cui sono stati esclusi dalla previsione normativa i commercialisti - e più in particolare gli iscritti nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - che in quanto abilitati alla difesa tributaria dei contribuenti, già assolvono alla medesima funzione di autentica all'atto di conferimento dell'incarico.

Invero, privilegiando tale interpretazione, il ruolo del professionista si risolverebbe nell'autenticazione della sottoscrizione e nell'adempimento degli obblighi specificati nel comma terzo dell'art. 28 in commento.

Più precisamente, cedente e cessionario (o donante e donatario, o concedente e beneficiario) potrebbero accordarsi per tramite della scrittura privata e ricorrere al professionista individuato ai sensi dell'art. 28 per:

i) l'autenticazione della firma,
ii) procedere agli adempimenti della registrazione o della trascrizione o dell'annotazione e della voltura catastale e
iii) liquidare e pagare le imposte, ricorrendo a modalità telematiche.

Essendo questo l'oggetto del contratto di prestazione d'opera concluso con il professionista, esso assume responsabilità solo ed esclusivamente con riguardo alla diligente esecuzione ex art. 1176 c.c. di tali ultimi adempimenti.

Se dunque lo scopo della disposizione in commento fosse quello sin qui rappresentato, l'esclusione del commercialista non ha ragione d'essere per quanto sopra detto e per quanto si preciserà meglio di seguito.

Diversamente, lo scopo della nuova disposizione potrebbe essere quello di incentivare il ricorso alla scrittura privata invece che all'atto pubblico (come argomentabile dal combinato disposto degli artt. 1350, 2643 e 2657 del codice civile), garantendone la trascrizione per tramite dell'autenticazione da parte del professionista.

In tal modo, le parti potrebbero essere indotte a stipulare direttamente l'atto previa consulenza e con l'assistenza del professionista che, a seguire, provvederebbe agli adempimenti descritti nei commi primo e terzo dell'art. 28 in commento.

Privilegiando tale seconda interpretazione, la questione involge diversa prospettiva e riguarda più che altro le competenze professionali degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nella consulenza, nella contrattualistica e nei diritti reali e nella liquidazione di beni e patrimoni.

Rispetto a queste competenze, come anticipato, gli iscritti all'albo degli avvocati non vantano tuttavia alcuna esclusiva né riserva di legge.

Con riferimento alle prime, come dispone l'art. 2, comma 5, dell'ordinamento della professione forense, sono attività esclusive dell'avvocato la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali, fatti salvi specifici casi previsti dalla legge.

La stessa legge professionale dell'Ordine forense precisa che la consulenza legale, se svolta in modo continuativo sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati solamente al di fuori dei casi in cui ricorrano competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti professioni regolamentate (art. 2, comma 6).

Orbene, come dispone l'art. 1 del d.lgs. n. 139/2005, forma oggetto della professione degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, la liquidazione di patrimoni e di singoli beni, il che consente di escludere che in tali materie gli avvocati possano rivendicare esclusive di qualsiasi tipo.

Tali specifiche competenze degli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sembrano suffragate anche da recenti provvedimenti normativi che affiancano gli iscritti ai tre ordini (i.e., avvocati, notai e iscritti nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) nell'esercizio di rilevanti funzioni, sul presupposto che esistono competenze trasversali alle tre professioni che rientrano nell'ambito delle attività loro riconosciute dai rispettivi ordinamenti.

Si tratta, pertanto, di attività riservate ai tre ordini professionali e non ad uno o a due soltanto di essi.

Se, all'interno della vicenda relativa al "trasferimento" degli immobili indicati nell'art. 28 del DDL 3012, venisse poi accordata preferenza all'aspetto consulenziale e alla capacità di far trovare un accordo alle parti, mette conto rilevare che il commercialista, al pari del notaio e dell'avvocato, è destinatario del recente provvedimento della composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 e delle relative funzioni che, come noto, ricomprendono sia attività relative al raggiungimento dell'accordo tra le parti, sia attività relative all'attestazione di piani, sia attività relative proprio alla liquidazione di patrimoni.

La legge n. 3/2012, come detto, non è un *unicum* nell'ordinamento e il suo precedente, per quanto attiene all'individuazione dei professionisti interessati, sembra rappresentato dalla legge n. 80/2005 di conversione del d.l. n. 35/2005 che ha esteso ai commercialisti, da intendersi, ai sensi dell'art. 78 del d.lgs. n. 139/2005, come coloro che risultano iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e agli avvocati la delega delle operazioni di vendita di beni immobili, fino ad allora riservata ai notai in virtù della legge n. 382/1998.

La circostanza non è priva di significatività, perché il professionista delegato, ancorché operi sotto la direzione del giudice dell'esecuzione (cfr. art. 591 *bis* c.p.c.) pone in essere tutte le attività prodromiche alla realizzazione dell'effetto traslativo che consegue con il decreto di trasferimento da parte del giudice.

Più precisamente, e solo con intento ricognitivo, il delegato alle vendite, iscritto nella sezione A del nostro Albo, assolve a molteplici adempimenti, tra cui:

i) l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento,

ii) la comunicazione del decreto di trasferimento a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento e,

iii) nelle ipotesi di vendita all'incanto, la predisposizione del decreto di trasferimento.

Anche sotto un profilo squisitamente ordinistico, infine, l'esclusione degli iscritti nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è del tutto ingiustificata.

La nostra professione, così come quelle di avvocato e di notaio è sottoposta a specifica regolamentazione ai sensi dell'art. 2229 c.c. e si esercita a seguito di iscrizione in albi professionali, sotto la vigilanza pubblica del Ministero della Giustizia.

Il nostro percorso formativo, le competenze tecniche e le professionalità specifiche, l'obbligo della formazione professionale continua e la sottoposizione a rigide norme deontologiche e di indipendenza rappresentano elementi imprescindibili per garantire l'esecuzione di prestazioni di qualità. Tali presupposti costituiscono un'indubbia forma di tutela non solo per i privati che si affidano liberamente ai professionisti, ma anche per l'intero sistema giuridico che voglia effettivamente tutelare l'interesse dei cittadini e gli interessi generali.

Oltre alle garanzie sulla qualificazione professionale, non può trascurarsi che, analogamente agli avvocati, anche gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono soggetti all'obbligo assicurativo, ai sensi dell'art. 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 e che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fin dall'anno 2009, dunque in epoca anteriore all'introduzione dell'obbligo assicurativo, aveva stipulato un'apposita convenzione che consente agli iscritti nell'Albo di dotarsi di un'adeguata copertura assicurativa.

Ne discende che l'estensione delle previsioni dell'art. 28 del DDL 3012 anche agli iscritti nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, potrebbe trovare facile attuazione, non comportando l'inserimento di nuovo onere a carico della categoria.

L'estensione di tale competenza anche agli iscritti alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in quanto professionisti regolamentati e qualificati, permetterebbe un'espansione dei benefici dei cittadini e delle imprese, sia in termini di riduzione dei costi, sia di libertà di scelta del professionista, soprattutto nei casi in cui l'autentica delle sottoscrizioni non sia l'unico oggetto del mandato professionale e consegua ad un'attività professionale espletata nell'ambito di un incarico di consulenza specifico.

Conclusivamente, l'emendamento proposto - che si riporta alla fine delle presenti osservazioni - intende quindi riconoscere agli iscritti nella sezione A del nostro albo le stesse competenze attribuite agli avvocati negli atti di cui all'art. 28 DDL 3012.

2. Le previsioni dell'art. 30, comma 1 del DDL 3012 ed i riflessi sull'attività svolta dagli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

2.1. Il contenuto della nuova disposizione

L'art. 30, comma 1 e comma 7, del citato DDL 3012 recita testualmente che:

1. *I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.*

   Omissis

   7. Per i contratti di cui al comma 1 del presente articolo redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.

L'art. 30, comma 1, del disegno di legge aggiunge una nuova modalità di trasferimento delle partecipazioni sociali delle s.r.l. e di costituzione sulle stesse di diritti parziali.

Come noto, attualmente i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di s.r.l. possono essere redatti:

1. per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 2470 cod. civ.;
2. con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112[3]. In tal caso la sottoscrizione dell'atto avviene con firma digitale e il deposito, mediante trasmissione telematica o su supporto informatico, deve essere effettuato entro 30 giorni presso il Registro delle imprese da un iscritto nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili munito della firma digitale e allo scopo incaricato dalle parti.

Risulta evidente, pertanto, che a seguito dell'approvazione del disegno di legge in esame, oltre alle due procedure alternative finora utilizzate e attualmente vigenti, i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di s.r.l.

[3] La norma prevede che *"L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma."*

nonché la costituzione sulle stesse di diritti parziali, potranno essere redatti per atto firmato digitalmente dalle parti, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Quindi, accanto alle modalità già previste dall'art. 2470 cod. civ. e dall'art. 36, comma 1-bis, del decreto legge n. 112 del 2008, viene introdotta una nuova procedura che consente alle parti contraenti di redigere l'atto informatico, sottoscrivendolo con un certificato di firma elettronica - qualificato ai sensi dell'art. 21 del CAD – a condizione che la sottoscrizione digitale sia successivamente autenticata da un notaio ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Pertanto la terza modalità di trasferimento di quote e costituzione sulle medesime di diritti parziali prevede l'intervento del notaio, in quanto l'apposizione delle firme elettroniche con certificato qualificato dovrà avvenire in presenza di quest'ultimo che provvederà successivamente ad autenticarle.

La nuova procedura prevista dal comma 1 dell'art. 30 del DDL 3012 consente alle parti di provvedere all'iscrizione dell'atto presso l'ufficio del registro delle imprese, nei 30 giorni dalla sua formazione ai fini della pubblicità richiamata dall'art. 2470 cod. civ.. La trasmissione dell'atto al registro delle imprese dovrà avvenire, ad opera delle parti, attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.

La nuova procedura, alternativa a quella descritta nel codice civile e nell'art. 36, comma 1 – bis della legge n. 112/2008, è prevista anche in deroga all'art. 11, comma 4 del DPR 581/1995 il quale prevede che *"L'atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L'estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile.".*

La deroga all'art. 11, comma 4 del DPR 581/1955 consentirà di non dover depositare in copia autentica l'atto così formato.

2.2. Le criticità della nuova disposizione e le proposte del CNDCEC

Per quanto di nostro interesse, occorre segnalare che la nuova procedura introdotta dall'art. 30, comma 1 del DDL 3012, deroga alla procedura descritta nell'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e non a quella descritta nell'art. 2470 del codice civile, in quanto essa prevede la sola soppressione del ruolo del professionista intermediario che cura il deposito: viene infatti previsto che una delle parti contraenti provveda al deposito dell'atto informatico sottoscritto digitalmente ed autenticato nella sottoscrizione digitale da un notaio.

Ma non è tutto.

In base al comma 7 dell'art. 30 del DDL 3012, quando gli atti di trasferimento delle quote sociali o di costituzione di diritti reali su quote sociali sono sottoscritti con firma digitale, le parti provvedono telematicamente alla liquidazione delle imposte e al loro pagamento (in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986).

Spetterà ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate stabilire termini e modalità per l'esecuzione telematica di questi adempimenti. Questa disposizione precisa che per quanto riguarda l'imposta di bollo, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti redatti o autenticati dai notai.

Quindi, sarà necessario un nuovo provvedimento dell'Agenzia delle entrate che approvi la nuova procedura telematica per la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni e per la registrazione degli atti di costituzione di diritti reali sulle medesime partecipazioni.

Fino all'emanazione di questo nuovo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate non si potrà procedere alla registrazione degli atti formati secondo la nuova procedura alternativa introdotta dall'art. 30, comma 1 del disegno di legge; né si potrà procedere alla registrazione degli atti di costituzione d'usufrutto, pegno e sequestro sulle partecipazioni di s.r.l. redatti ai sensi dell'art. 36, comma 1-bis, o ai sensi della nuova procedura alternativa prevista al comma 1 dell'art. 30 del disegno di legge.

In base a quanto previsto nel DDL 3012, la valutazione sulla portata delle semplificazioni operate con il comma 1 dell'art. 30 non appare agevole.

In questa nuova procedura (alternativa alle due procedure attualmente esistenti) viene eliminata solo la figura dell'intermediario nella fase del deposito presso il registro delle imprese (intermediario che, come già detto, deve essere un iscritto nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), in quanto è richiesto l'intervento del notaio in fase di formazione e sottoscrizione del documento digitale di trasferimento di quote di s.r.l.

Nella sostanza la nuova procedura di trasferimento, attraverso l'autenticazione della firma digitale dei contraenti, attribuisce ai notai una competenza sugli atti formati *ab origine* in modalità digitale.

A ben vedere, si tratta di una semplificazione che, pur non eliminando del tutto una figura professionale con competenza specifica, non tutela i cittadini rispetto a possibili abusi.

Il procedimento alternativo descritto nell'art. 30 del DDL 3012, infatti, presenta alcune sostanziali criticità.

La prima: pur essendo previsto l'intervento del pubblico ufficiale ai fini dell'autenticazione ai sensi del menzionato art. 25 CAD, viene soppressa la fase della consulenza in materia societaria (e non solo) che solitamente contraddistingue la fase preparatoria dell'atto di cessione e che fino ad oggi è stata appannaggio di professionisti con specifiche competenze in materia (notai e iscritti alla sezione A del nostro Albo).

Ai sensi dell'art. 25 CAD è demandato al notaio autenticante di attestare che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

In altri termini, le parti potrebbero "confezionare" senza l'assistenza di alcun professionista il contratto di trasferimento di quote e, quando sarà possibile per i motivi sopra detti, quello relativo alla costituzione di diritti parziali, trascurando questioni strettamente attinenti a problematiche societarie o più strettamente civilistiche (si pensi ad esempio alla previsione statutarie che condizionano la libera trasferibilità delle partecipazioni ovvero alle questioni che possono emergere quando le quote ricadano nella comunione legale tra i coniugi).

Sembra difficilmente confutabile, inoltre che, nell'ambito dell'attività di autenticazione del documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 25 CAD il pubblico ufficiale possa effettuare tutti i controlli utili ai fini di prevenzione e repressione del riciclaggio di denaro di illecita provenienza come imposto dal d.lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni, oltre alla segnalazione dell'operazione sospetta.

In positivo va evidenziato che le nuove disposizioni dell'art. 30, comma 1, del DDL 3012 estendono la procedura prevista dall'art. 36, comma 1-bis della legge n. 133/2008 anche agli atti di costituzione d'usufrutto, pegno e sequestro

conservativo, come peraltro già sostenuto dalla dottrina in base ad un'interpretazione estensiva del termine "trasferimento".

L'emendamento da noi proposto – e riportato nella parte finale delle presenti osservazioni - si prefigge pertanto l'obiettivo di recuperare quel minimo di affidabilità per il cliente che intende cedere le proprie partecipazioni o vieppiù che intende limitare il suo libero godimento (tutela estesa, in caso di pegno, anche al creditore pignoratizio), espungendo dal testo del DDL 3012 la nuova procedura alternativa di trasferimento di partecipazioni di s.r.l. e di costituzione dei diritti parziali sulle medesime. A nostro avviso le due procedure attualmente previste nell'ordinamento sono maggiormente adeguate a tale scopo.

3. Le previsioni dell'art. 30, comma 2, del DDL 3012 ed i riflessi sull'attività svolta dagli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

3.1. Il contenuto della nuova disposizione

L'art. 30, comma 2, 3, 4, 5 e 6 del DDL 3012 recita testualmente che:

> *"2. In deroga all'articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.*
>
> *3. Il soggetto obbligato può avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.*
>
> *4. L'atto di rappresentanza di cui al comma 3 può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico*
>
> *5. Per ottenere l'accreditamento necessario ai sensi del comma 4 i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,*

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le CCIAA che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si servono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'atto è conservato dall'agenzia stessa.

6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese".

Il comma 2 dell'art. 30 del disegno di legge in esame consente - in deroga all'articolo 31, commi 2 e seguenti della legge 24 novembre 2000, n. 340 e all'articolo 11, comma 4, del DPR 7 dicembre 1995, n. 581 – che gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, possano essere firmati digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del CAD e trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.

Il "soggetto obbligato" può avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.

L'atto di rappresentanza può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3.2. Le criticità della nuova disposizione e le proposte del CNDCEC

La lettura delle citate disposizioni non è agevole.

Diverse sono le questioni a cui occorre dare una risposta per poter formulare un giudizio sugli effetti delle disposizioni in commento.

1. Cosa significa che il deposito degli atti e le denunzie per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possano essere firmati digitalmente e trasmessi in via telematica agli uffici del registro delle imprese, anche in deroga all'art. 31, commi 2 e seguenti della legge n. 340/2000 e dell'art. 11, comma 4, del DPR n. 581/1995?

   La deroga all'art. 11, comma 4, del DPR 581/1955 consentirà di non dover depositare in copia autentica l'atto da iscrivere. La deroga all'art. 31, commi 2 e seguenti della legge n. 340/2000, invece, si limita a ribadire la non

necessità di dover depositare in copia autentica l'atto da iscrivere o prevede anche una deroga alle attribuzioni riservate agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dei commi 2 *quater* e 2 *quinquies* in tema di deposito dei bilanci?

Il rinvio ai commi 2 e seguenti del summenzionato art. 31 induce a ritenere che la norma incida sulle attribuzioni riservate ai professionisti iscritti nel nostro Albo, evidenziando in ogni caso che gli intermediari previsti al comma 3 dell'art. 30 del disegno di legge a differenza degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non potrebbero dichiarare la conformità degli atti trasmessi agli originali depositati presso la società.

2. L'assistenza dell'intermediario è solo nel deposito dell'atto presso il registro o anche nell'apposizione della firma digitale del soggetto obbligato? La relazione tecnica[4] e la relazione generale al provvedimento[5], non consentono di formulare un'interpretazione univoca. Il tenore letterale della disposizione sembra consentire la sottoscrizione della modulistica elettronica da parte dell'intermediario a cui è stata conferita la procura speciale (la cosa è alquanto farraginosa, nel senso che è consentita all'intermediario la sottoscrizione digitale in luogo del soggetto obbligato al deposito e non si capisce perché un soggetto dotato di firma digitale dovrebbe conferire una procura speciale ad un terzo per la sottoscrizione della modulistica del registro imprese).

La relazione illustrativa sembra suffragare la tesi per cui il soggetto accreditato può fornire assistenza rispetto all'atto utilizzando il modello standard ritenuto maggiormente appropriato rispetto al caso concreto.

La sottoscrizione digitale del modello tipizzato dal Mise con cui conferire la procura all'intermediario dovrebbe essere quella prevista all'art. 24 CAD.

---

[4] La Relazione tecnica all'art. 30, commi 2 e 3 del disegno di legge recita:
"Si dispone che gli atti e le denunzie per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possano essere firmati digitalmente e trasmessi in via telematica agli uffici del registro delle imprese, anche per mezzo di un intermediario cui conferire potere di rappresentanza all'adempimento attraverso un modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto la predisposizione del suddetto modello standard costituisce attività istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e in tal senso il comma 8 reca l'apposita clausola di invarianza finanziaria.
Le disposizioni dei commi da 4 a 6 hanno carattere ordinamentale, riguardanti la procedura di accreditamento del potere di rappresentanza di cui ai commi da 1 a 3, che non comportano effetti per la finanza pubblica."

[5] La Relazione generale (illustrativa)al disegno di legge recita:
"L'articolo 30 prevede per una serie aggiuntiva di atti la possibilità, ulteriore rispetto all'atto pubblico e alla scrittura privata, di redazione dell'atto firmato con modalità digitali, conformemente a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, utilizzando modelli standard predisposti dal Ministro dello sviluppo economico.
L'assistenza alla stipulazione dell'atto può essere fornita da un'ampia platea di soggetti, tra i quali figurano professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie comunque denominate, purché risultino a tal fine accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Vengono quindi dettati i requisiti per i soggetti interessati all'accreditamento di cui al comma 4. La medesima semplificazione è estesa ai contratti stipulati dalle parti senza l'assistenza di un intermediario e agli atti di costituzione di diritti parziali sulle quote sociali di società a responsabilità limitata di cui allo stesso articolo."
Nello stesso senso anche il Resoconto delle Commissioni Riunite VI e X della Camera dei Deputati:
"I commi da 3 a 5 disciplinano le modalità attraverso le quali i soggetti che devono sottoscrivere digitalmente gli atti possono avvalersi dell'assistenza di un intermediario. In particolare, le disposizioni prevedono:
- che il soggetto obbligato possa investire l'intermediario del potere di rappresentarlo nel compimento dell'atto, utilizzando a tal fine un modello standard definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dal rappresentato e poi dovrà essere allegato alla domanda;
- che il ruolo di intermediario possa essere svolto da professionisti, associazioni datoriali o sindacali, a Agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, purché accreditati presso la camera di commercio presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento che dovrà essere, anch'esso, approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico;
- che l'accreditamento possa essere concesso solo in presenza di alcuni requisiti di onorabilità (assenza di provvedimenti di interdizione, inabilitazione o condanna) del singolo intermediario o degli amministratori della società di intermediazione; sono automaticamente accreditate le agenzie per le imprese (di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008): queste ultime devono ricevere e conservare l'atto di rappresentanza redatto in forma olografa (cioè in formato cartaceo).
Il comma 6 disciplina l'ipotesi in cui l'atto debba essere sottoscritto da tutti i componenti di un organo collegiale, consentendo che all'adempimento provveda uno solo dei componenti, delegato dagli altri. Anche in questo caso, l'atto di conferimento del potere di rappresentanza deve essere firmato digitalmente e trasmesso in formato ottico inalterabile"

Va poi evidenziato che le previsioni dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 30 sembrano confliggere con la disposizione dell'art. 38, comma 3-bis, del DPR 445/2000 escludendone di fatto la sua applicazione nei rapporti che attengono all'iscrizione di atti e fatti nel registro delle imprese e nel repertorio economico amministrativo. Infatti, la necessità di conferimento della procura *ad acta* con sottoscrizione digitale ai sensi dell'art. 24 del CAD esclude di fatto la possibilità di sottoscrivere la procura ad acta con firma autografa da parte del rappresentato come previsto dall'art. 38, comma 3-bis, del DPR 445/2000.

Ancora più dubbi sollevano le previsioni del comma 6 che appaiono del tutto irragionevoli nella parte in cui, ai fini dell'iscrizione di atti collegiali, prevedono che l'atto di rappresentanza conferito ad uno dei componenti dell'organo collegiale ai fini dell'adempimento debba essere sottoscritto da ciascuno dei componenti del collegio con firma autografa e che successivamente tale atto di conferimento di rappresentanza debba essere trasmesso in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del CAD, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese. Lascia assai perplessi che l'atto di rappresentanza debba essere successivamente firmato digitalmente innanzi ad un notato ai sensi dell'articolo 25 del CAD, anziché ritenersi sufficiente la firma digitale ai sensi dell'art. 24 del CAD.

3. Gli intermediari per fornire assistenza si devono accreditare presso la camera di commercio. Quindi anche i professionisti devono accreditarsi con le stesse modalità? Poiché i commi 4 e 5 dell'art. 30 del DDL 3012 non formulano distinzioni soggettive tra iscritti e non iscritti in albi deve ritenersi, pertanto, che i professionisti saranno tenuti al preventivo accreditamento presso la camera di commercio.

Alla luce di quanto precede, si propongono alcuni emendamenti al comma 2 e seguenti - e la soppressione dei commi 5 e 6 - in quanto recanti previsioni che non coincidono con le finalità di semplificazione e di tutela dei consumatori prospettate nel DDL 3012 (*cfr.* art. 1 rubricato, Finalità) e nella relativa relazione illustrativa. Per tal motivo, si è inteso rafforzare il ruolo dei professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e degli avvocati in modo simmetrico a quanto effettuato nelle proposte avanzate in relazione all'art. 28 del DDL 3012.

4. Emendamenti proposti dal CNDCEC

Alla luce delle considerazioni precedentemente esposte, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili propone i seguenti emendamenti al DDL 3012.

ART. 28

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1. *al primo periodo, dopo le parole* «avvocati abilitati al patrocinio» *sono inserite le seguenti:* «e dagli iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,»;
2. *al secondo periodo, dopo le parole* «avvocati abilitati al patrocinio» *sono inserite le seguenti:* «e dagli iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»;

Conseguentemente,

Al comma 3, dopo le parole «Gli avvocati» *sono inserite le seguenti:* «e gli iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»

ART. 30

Al comma 1, le parole «oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico» *sono soppresse.*

Al comma 2 le parole «e seguenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «2-*bis* e 2-*ter».*

Al comma 3 la parola «intermediario» *è sostituita dalle seguenti:* «professionista iscritto nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo degli avvocati».

Al comma 4 le parole «soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati,» *sono sostituite dalle seguenti:* «professionisti iscritti negli albi professionali di cui al comma 3».

Il comma 5 è soppresso

Il comma 6 è soppresso

5. Quadro sinottico

ART. 28.

(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili adibiti ad uso non abitativo).

TESTO IN VIGORE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DEL CNDCEC
1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.	1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio **e dagli iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,** muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio **e dagli iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili** costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.
2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.	*Identico*
3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.	3. Gli avvocati **e gli iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili** che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3	*Identico*

ART. 30.

(Sottoscrizione digitale di taluni atti)

TESTO IN VIGORE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DEL CNDCEC
1. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni**, oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico**.	1. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
2. In deroga all'articolo 31, commi 2 **e seguenti**, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.	2. In deroga all'articolo 31, commi 2, **2-*bis* e 2-*ter*** della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.
3. Il soggetto obbligato può avvalersi dell'assistenza di un **intermediario** cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.	3. Il soggetto obbligato può avvalersi dell'assistenza di un **professionista iscritto nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo degli avvocati** cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.
4. L'atto di rappresentanza di cui al comma 3 può essere rilasciato a tutti i **soggetti intermediari**, **professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati**, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di	4. L'atto di rappresentanza di cui al comma 3 può essere rilasciato a tutti i **professionisti iscritti negli albi professionali di cui al comma 3**, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.	
5. Per ottenere l'accreditamento necessario ai sensi del comma 4 i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le CCIAA che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si servono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'atto è conservato dall'agenzia stessa.	*Soppresso*
6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.	*Soppresso*
7. Per i contratti di cui al comma 1 del presente articolo redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini	*Identico*

dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.	
8. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	*Identico*